

# Rapporto

numero

**5423 R**

data

29 ottobre 2003

Dipartimento

**TERRITORIO**

Concerne

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 16 settembre 2003 concernente la modifica degli art. 10, 14, 16, 18, 28, 29, 41 e 43 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCP)**

### **PREMESSA**

L'attuale legge sulla pesca è entrata in vigore 1° gennaio 1997. Essa, nel frattempo, ha subito due modifiche. La prima ha permesso di diminuire il costo della patente e segnatamente per la categoria D (pesca dilettantistica), nonché di introdurre nuove regole per la categoria T (pesca turistica). La seconda ha dato la facoltà ai pescatori della categoria P (professionistica) di praticare, senza supplemento di spesa, anche la pesca con lenza per tutte le acque pubbliche del Cantone, eccettuata la pesca del temolo.

Ora viene proposto un nuovo intervento che si articola su tre punti. Due particolarmente importanti, il terzo rappresenta invece semplicemente l'adeguamento, e rispettivamente lo stralcio di norme che sono decadute perché contenute nella legge del 1997 a tempo determinato. Si è dovuto poi automaticamente procedere agli indispensabili adattamenti di diversi articoli.

### **LA RICHIESTA DELL'ASSORETI**

In Ticino la società mantello dei pescatori è la FTAP (Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca), alla quale erano affiliate tutte le società, non solo regionali ma anche di categoria. Ora, la ASSORETI (Associazione dei pescatori professionisti del Verbano e del Ceresio) si è staccata dalla FTAP. L'associazione che riunisce i pescatori della categoria P (professionisti) ha fatto richiesta e ottenuto nel dicembre 2000 il riconoscimento del Cantone. La cosa era nell'aria da tempo. Questa categoria rivendica la sua indipendenza e si prefigge la promozione della professionalità nell'ambito della pesca con reti. Un'attività di vecchia tradizione, anche se oggi comprende soprattutto grandi appassionati che non traggono sempre il loro sostentamento da questa attività. Infatti la pesca con reti, pur restando interessante grazie alla pescosità del Ceresio e del Verbano, non dà più la resa economica di un tempo. D'altra parte il Cantone è fortemente interessato ad esercitare una pressione sul pesce bianco che, senza questa categoria di pescatori, finirebbe per creare non pochi problemi al rimanente della fauna ittica e segnatamente a quella più pregiata.

La ASSORETI, tagliati i ponti con la FTAP, è diventata indipendente. Essa rivendica il riconoscimento di pari diritti rispetto alla FTAP e naturalmente dovrà assumere anche i doveri che ne conseguono. È giusto ricordare, per trasparenza e informazione del Parlamento, che da anni esistono una malcelata incomprensione e una certa competizione tra le due categorie, quella dilettantistica e quella professionistica. Il fatto di separarsi, da un

lato, aumenterà la tendenza alla difesa dei singoli interessi, da un altro punto però, e secondo il nostro parere, porterà ad un dialogo più intenso e meno condizionato dalle diverse visioni politiche sui metodi da seguire nella gestione di questa importante e popolare attività. I problemi dovranno essere affrontati più apertamente, con la massima trasparenza, a tutto vantaggio di soluzioni mediate e interessanti per ambedue le parti.

La legge sulla pesca prevede che la persona che vuole sciogliere la patente sia affiliata alla FTAP. Per rispondere a tale requisito deve versare la somma di fr. 50.- ogni anno (fr. 25.- per chi non ha ancora compiuto 19 anni). Il versamento viene fatto a una delle società ticinesi di pesca sotto il cappello della Federazione mantello. Il pescatore che per sua scelta non vuole far parte di una Società regionale e indirettamente andare sotto il cappello della Federazione ufficiale, può versare la medesima somma al Cantone. La cosa è prevista dalla legge (art. 16). Il versamento va sul fondo per la fauna ittica e la pesca, previsto dalla legge (art. 19).

Ora la ASSORETI, forte del riconoscimento cantonale, chiede che i suoi affiliati possano versare la somma indicata sopra alla ASSORETI stessa (art. 16). Cosa che, in sostanza, rappresenta una conseguenza logica della nuova situazione istituzionale.

Con l'equiparazione delle due Federazioni (FTAP e ASSORETI) tutta una serie di normative vanno pertanto aggiornate. In particolare l'ASSORETI dovrà organizzare i corsi e l'esame per l'ottenimento della patente per la pesca con reti e pure i corsi di formazione e gli esami (art. 29 e 14). Essa potrà inoltre proporre dei guardapesca volontari (art. 10).

## **LA RICHIESTA DELLA FTAP**

L'attuale legge sulla pesca e la protezione dei pesci e dei gamberi indigeni prevede all'art. 18 l'assegnazione del ricavo complessivo delle patenti nel seguente modo:

- il 10% ai Comuni in base all'importo delle patenti da loro rilasciate;
- il 50% al fondo per la fauna ittica e la pesca;
- il 40% al Cantone per le spese di amministrazione e per la polizia della pesca.

Va ricordato che queste percentuali avevano subito un leggero cambiamento nel 1997, portando al 10% la remunerazione dei Comuni che fino a quel momento era del 5%. La FTAP, da oltre un anno, chiede un adeguamento verso l'alto della parte che spetta al fondo per la fauna ittica e la pesca. Questo fondo era stato oggetto di operazioni promosse dallo Stato in un momento di necessità di risparmi, che lo avevano ridotto in cattivo stato.

Poi la cosa, sollevata proprio dal relatore del presente rapporto, era stata aggiustata grazie all'intervento deciso e corretto del Consigliere di Stato Marco Borradori. Nel frattempo il fondo non se la cava molto bene. Negli ultimi anni, complici eventi idrologici di forte intensità e più frequenti che in passato, è stato giocoforza necessario attingervi abbondantemente. Si tratta in particolare di operazione di ripristino di captazioni nelle piscicoltura, ma anche di interventi conseguenti la distruzione di materiale ittico, dell'acquisto e riparazione di speciali sistemi di pompaggio, ecc. In sostanza il fondo per la fauna ittica e la pesca non riesce più a fare fronte alle nuove e sempre più costose esigenze.

La FTAP ha proposto una nuova ripartizione che il Dipartimento prima e il Consiglio di Stato poi hanno accettato, convinti ovviamente che è più semplice e rapido seguire questa via, che non poi dovere intervenire con crediti eccezionali ed urgenti, ma comunque indispensabili.

La nuova proposta consiste nell'attribuire al fondo per la pesca e la fauna ittica un nuovo 10% supplementare secondo la seguente scala:

- il 60% degli introiti delle patenti (+ 10%)
- il 5% ai Comuni (- 5%)
- il 35% al Cantone (- 5%).

Da notare che i Comuni verranno ora retribuiti con la medesima percentuale prevista dalla legge della caccia, la quale è dotata di un fondo cantonale.

L'art. 18 cpv.1 verrà pertanto modificato. Il cpv. 2, che prevede l'assegnazione del 10% del ricavo complessivo delle patenti turistiche (tipo T) alla FTAP a carico della quota assegnata al Cantone, resta invece invariato. Questo contributo è infatti destinato a compensare il mancato pagamento della tassa federativa da parte dei pescatori che sciogliono la patente turistica.

## **GLI INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE**

Il messaggio no. 5423 del Consiglio di Stato in discussione approfitta degli interventi legislativi per modificare due articoli. Si tratta dell'art. 41 "Esami per patenti di categoria P". Tenuto conto che oramai non esiste più la categoria P3, l'art. dirà solamente: "Gli attuali detentori di patenti di tipo P sono esonerati dall'esame, fatta eccezione per il passaggio dalla categoria P2 alla P1". D'altra parte l'art. 43 "Decadimento dell'attuale II categoria per italiani e della III categoria", che prevedeva una moratoria di cinque anni per tre patenti della vecchia II categoria per il lago Ceresio a tre pescatori italiani, non ha più motivo di esistere. La citata moratoria è infatti venuta a scadenza il 31 dicembre 2001. L'art. 43 viene così abrogato.

## **DECISIONI COMMISSIONALI E CONCLUSIONI**

La Commissione ha preso atto del presente rapporto e lo approva all'unanimità. A nome della Legislativa chiede pertanto al Gran Consiglio di volerlo votare e di attribuire al Consiglio di Stato la facoltà di fissarne l'entrata in vigore. Siccome la pesca, a differenza per esempio della caccia, si svolge sempre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile, la logica vuole che le nuove regole entrino in vigore con il 1° gennaio 2004.

Per la Commissione della legislazione:

Tullio Righinetti, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià - Carobbio W. -

Dafond - Dell'Ambrogio - Duca Widmer - Fiori -

Genazzi - Ghisletta D. - Jelmini - Mellini -

Pantani - Pedrazzini - Pini - Quadri